

Circolare n. 33/2005 Carri agricoli raccoglifrutta - D.M. 4.3.82 e Circolare n. 9/2001-Quesiti-.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI**

Class.:PR/ADL/Q

prot. n. 13970

**All. n.: rif. nota n. del
Roma, 2 Agosto 2005**

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro

Alla D.G. per l'Attività Ispettiva

Al Ministero delle Attività Produttive

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano -

Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro

Alle ASL

All'ISPESL - D.T.S. e D.OM

Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Loro Sedi

Oggetto: Carri agricoli raccoglifrutta - D.M. 4.3.82 e Circolare n. 9/2001 - Quesiti -.

RETTIFICA del 14 ottobre 2005:

Si comunica che nella circolare indicata in oggetto, per mero errore di trascrizione, il testo del terzo capoverso è risultato incompleto.

Si prega di voler prendere nota che la corretta redazione di detto capoverso è la seguente:

Le disposizioni sanzionatorie applicabili per la mancata verifica conseguente anche all'omessa comunicazione di messa in servizio della macchina sono quelle dell'art. 89, comma 2, a) del d.lgs n. 626/94, per la violazione del precetto contenuto nell'art. 35, comma 4 quater, dello stesso decreto.

**IL DIRIGENTE
Dott.ssa A.M. Faventi**

E' stata posta una serie di quesiti sorti in sede di applicazione delle disposizioni della circolare indicata in oggetto ed in particolare si chiede di conoscere:

1. a quale soggetto incombe l'obbligo di inviare alla Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro (già Direzione Generale dei Rapporti di lavoro) del Ministero del Lavoro e politiche sociali la comunicazione di messa in servizio di dette macchine,
2. l'entità delle sanzioni in caso della mancata comunicazione nei termini temporali prescritti,
3. chi deve provvedere alla fornitura e compilazione del libretto di immatricolazione,

4. chi deve richiedere alla competente Direzione Provinciale del Lavoro la verifica periodica biennale.

Al riguardo, nel ribadire il contenuto e la validità delle determinazioni contenute nella circolare n. 9/2001, si forniscono, nell'ordine, le precisazioni che seguono.

Circa l'obbligo della comunicazione di messa in servizio, occorre partire dalla considerazione che le attrezzature in discorso rientrano tra quelle di cui al p. 9 dell'allegato A al D.M. 4.3.82. Poiché tale decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 395 del d.p.r. n. 547/55 per consentire di derogare a talune prescrizioni costruttive previste nel d.p.r. n. 164/56 per i ponteggi movibili, ne deriva che i soggetti obbligati alla sua applicazione sono i destinatari delle corrispondenti norme derogate quale individuati nei due citati decreti. Pertanto è il *datore di lavoro* esercente la macchina raccoglifrutta, in quanto destinatario dell'obbligo di sicurezza dei propri lavoratori dipendenti, il soggetto obbligato a comunicare la messa in servizio della macchina; non sono tenuti a questo adempimento i lavoratori autonomi.

(vedi Correzione di cui sopra) Le disposizioni sanzionatorie applicabili per la mancata comunicazione di messa in servizio della macchina sono quelle dell'art 89, comma 2, a) del d.lgs n. 626/94, per la violazione del preceitto contenuto nell'art. 35, comma 4 quater, dello stesso decreto.

Il libretto di immatricolazione, compilato, in duplice copia, con i dati ivi indicati, deve essere fornito dal fabbricante della macchina, ai sensi del combinato disposto art. 3 e punto 6.1 dell'allegato A del D.M. 4.3.82 .

La verifica periodica - come specificato all'art. 4, secondo comma, del D.M. 4.3.82 - va richiesta, a cura del datore di lavoro utente, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di utilizzazione della macchina, almeno venti giorni prima della scadenza.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)

f.to IL DIRIGENTE
(dott.sa A.M. Faventi)